

**Compiti didattici e affidamenti ai professori e ai ricercatori**  
*(S.A. 4 maggio 2015 - Delibera n. 51/2015)*

**Il Senato Accademico**

- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- Vista la Legge 22 aprile 1987, n. 158;
- Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Considerato che occorre definire, nelle more dell'adozione del Regolamento di Ateneo di cui all'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, le norme per l'assegnazione dei compiti didattici istituzionali e degli affidamenti di incarichi d'insegnamento ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori dall'anno accademico 2015-2016;
- Ritenuto opportuno approvare le norme contenute nel documento allegato alla presente delibera (Allegato n. 1/1-6), in merito ai compiti didattici istituzionali e agli affidamenti di incarichi d'insegnamento ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori dall'anno accademico 2015/2016.

**Delibera**

1. di approvare, nelle more dell'adozione del Regolamento di Ateneo di cui all'art. 6 della Legge 240/2010, il documento allegato contenente le norme in merito ai compiti didattici istituzionali e agli affidamenti di incarichi d'insegnamento ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori dall'anno accademico 2015/2016, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Allegato 1:

### **I - Compiti didattici istituzionali dei professori di prima e di seconda fascia - criteri.**

- a) L'impegno didattico dei professori di prima e di seconda fascia è comprensivo dell'obbligo di svolgere 120 ore annue di didattica frontale se in regime di tempo pieno e 80 ore annue di didattica frontale se in regime di tempo definito, così come definito dall'articolo 1, comma 16 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
- b) Le ore di didattica frontale devono essere svolte nei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica nonché nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e negli altri corsi consimili, come quelli per il sostegno.  
Per i professori a tempo pieno, all'interno delle 120 ore, possono essere comprese non più di 30 ore di didattica frontale erogate nelle Scuole o Corsi di dottorato dell'Ateneo o nei Corsi di perfezionamento o nell'ambito delle attività formative della Scuola Galileiana di Studi Superiori, ovvero non più di 30 ore di didattica frontale erogata nelle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo, oppure un numero di ore dedicate alle predette tipologie comunque non superiore a 30.  
Nell'ambito di tale impegno possono essere dedicate ore alle attività di tirocinio dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria, secondo criteri specificati con apposite delibere del Senato Accademico rispettivamente Rep. n. 34/2007 del 26 febbraio 2007, Rep. n. 73/2011 del 23 maggio 2011, Rep. 110/2011 dell'11 luglio 2011 e Rep. n. 82/2012 del 9 luglio 2012.
- c) Ai professori di prima e seconda fascia a tempo pieno può essere attribuita una retribuzione aggiuntiva per gli affidamenti didattici oltre le 120 ore, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.
- d) La retribuzione aggiuntiva per gli affidamenti ai professori a tempo pieno può essere riferita a un affidamento completamente oltre le 120 ore o a quella parte di affidamento che porta al superamento delle 120 ore.

### **II - Affidamenti di incarichi di insegnamento ai professori di prima e seconda fascia – criteri.**

- a) Gli affidamenti di incarichi di insegnamenti possono essere retribuiti solo ai docenti a tempo pieno che hanno svolto il loro compito didattico istituzionale.
- b) I professori possono completare o superare le 120 ore di compiti didattici istituzionali con ore di un incarico di insegnamento affidato, in tal caso sono retribuibili le ore in eccesso alle 120 ore.  
Qualora un professore riceva l'affidamento di un incarico d'insegnamento, completamente oltre le 120 ore, da un Dipartimento diverso da quello di afferenza, deve chiedere l'autorizzazione al Dipartimento di afferenza per poter svolgere tale l'affidamento. Il Dipartimento di afferenza del professore è tenuto a certificare le ore assegnate per compiti istituzionali e affidamenti affinché si possa verificare la sussistenza delle condizioni previste per retribuire il professore.  
L'autorizzazione a ricoprire un insegnamento a qualsiasi titolo in altro Ateneo o istituzione pubblica o privata può essere concessa, dal Rettore, solo a un professore in regime d'impegno a tempo pieno che abbia assolto l'impegno delle 120 ore. Il docente che presenta la richiesta di autorizzazione dovrà attestare l'assolvimento dell'impegno orario, i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti per i compiti istituzionali e gli affidamenti assegnati e i crediti formativi universitari (CFU) relativi all'insegnamento per il quale si chiede l'autorizzazione. La richiesta di autorizzazione, prima di essere trasmessa al Rettore, dovrà essere sottoposta al Direttore del Dipartimento che si esprime in merito.

- c) Non è consentito attribuire un affidamento a titolo oneroso a un professore che abbia optato per il regime a tempo definito e concedergli l'autorizzazione a ricoprire un insegnamento a titolo oneroso in altro Ateneo o istituzione pubblica o privata.  
I professori in regime di tempo definito possono essere autorizzati a ricoprire insegnamenti a titolo gratuito in altro Ateneo o istituzione pubblica o privata, purché sia stato assolto l'impegno di 80 ore di didattica frontale nei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica e nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e negli altri corsi simili, come quelli per il sostegno.
- d) Ai fini di garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca, non è consentito che un professore svolga un numero di insegnamenti tale da superare complessivamente il tetto di 25 CFU, sommando compiti istituzionali e affidamenti, interni ed esterni, onerosi e gratuiti. Eventuali eccezioni, debitamente motivate, devono essere sottoposte preventivamente dai Direttori dei Dipartimenti al Rettore, che decide in merito.
- e) Per gli affidamenti a titolo oneroso il compenso orario è fissato dal Consiglio di Dipartimento fino ad un massimo di 70 euro lordo ente. Il compenso fissato è elevabile fino ad un massimo del 20 per cento, lordo ente, in presenza di una delle seguenti situazioni: l'insegnamento è tenuto in sede diversa da quella di incardinamento del docente (a tal fine Padova e Legnaro sono considerate come un'unica sede), il numero di studenti frequentanti è superiore a 120.
- f) Le attività didattiche svolte a titolo oneroso in un master/corso di alta formazione dell'Ateneo vengono considerate alla stessa stregua di quelle svolte in un corso di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale e si applicano le stesse regole, salvo per quanto riguarda le modalità di attribuzione degli affidamenti e l'entità dei compensi, che sono fissate con apposite delibere degli organi di governo.  
Le attività didattiche da svolgere nei master presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata possono essere autorizzate dal Rettore ai professori in regime di tempo pieno, previo parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza, solo se il professore ha svolto 120 ore di didattica frontale in Ateneo. Le attività didattiche a titolo oneroso, svolte nei master presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata sono compatibili con la retribuitività interna solo se il professore ha svolto 120 ore di didattica frontale in Ateneo e purché si tratti di contributi didattici che non comportano la titolarità dell'insegnamento o comunque specifiche responsabilità quali l'organizzazione di prove finali di accertamento.  
Quanto previsto per le attività svolte nei master/corso di alta formazione si applicano anche ai corsi di perfezionamento, se questi dispongono dei fondi necessari.
- g) Nelle more dell'adozione del Regolamento di Ateneo previsto dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'autocertificazione per i professori riguarda le ore dedicate agli impegni che concorrono al raggiungimento delle 120 ore. Nell'autocertificazione i professori dovranno altresì dichiarare il possesso degli ulteriori requisiti necessari per la retribuitività degli insegnamenti, ossia di aver optato per il regime a tempo pieno e, nel caso di master, di non aver svolto attività didattiche esterne che comportino titolarità dell'insegnamento o comunque specifiche responsabilità quali l'organizzazione di prove finali di accertamento. L'autocertificazione deve essere comunque presentata, prima dell'erogazione della retribuzione, al Dipartimento che ha bandito l'affidamento retribuibile.
- h) Nel caso di affidamento di insegnamento, sia oneroso che gratuito, a un docente di altro Ateneo, il Dipartimento deve acquisire l'autorizzazione dell'altro Ateneo. Per gli affidamenti a titolo oneroso il compenso orario è fissato dal Consiglio di Dipartimento fino ad un massimo di 70 euro lordo ente.

### **III - Compiti didattici istituzionali e affidamenti di incarichi di insegnamento ai ricercatori universitari - criteri.**

- a) I Dipartimenti e i consigli dei corsi di studio individuano e assegnano i compiti didattici obbligatori, di cui alle disposizioni vigenti, che i ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere, sentiti gli interessati. L'Ateneo stabilisce che i ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere almeno 60 ore per i compiti didattici obbligatori così come esemplificati nella delibera del Senato Accademico rep. n. 59/2012 del 4 giugno 2012.
- b) Ai ricercatori possono essere affidati, con il loro consenso scritto, insegnamenti, parti di insegnamenti o moduli di corsi integrati, nei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica e nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e negli altri corsi consimili, come quelli per il sostegno. A seguito dell'affidamento, il ricercatore consegue il titolo di professore aggregato, a norma dell'art. 6 comma 4 della legge n. 240/2010. L'attribuzione del titolo di professore aggregato avviene con l'attribuzione dell'affidamento; il documento ufficiale del Dipartimento che comunica al ricercatore l'attribuzione dell'affidamento fa esplicita menzione dell'attribuzione del titolo.
- c) L'assegnazione del compito didattico che porta al conseguimento del titolo di professore aggregato avviene contestualmente all'assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori.  
Al ricercatore è affidato un insegnamento o una parte di un insegnamento o un modulo di corso integrato di almeno 6 CFU, del quale è responsabile e che tiene nella sua interezza. Il numero può scendere a 5 o 4 CFU qualora la struttura dell'offerta formativa lo richiedesse. Le modalità descritte sono le uniche con cui possono essere attribuiti ai ricercatori insegnamenti con le tipologie indicate.  
Non è ammesso il cumulo di insegnamenti ai fini del conseguimento del titolo di professore aggregato, salvo nei corsi di studio delle professioni sanitarie e nel corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina Veterinaria.
- d) La retribuzione aggiuntiva per i ricercatori che accettano di tenere un insegnamento per il quale ottengono il titolo di professore aggregato è così determinata: l'assegnazione comporta l'attribuzione di una quota di base pari a 500 euro a cui si aggiungono 700 euro se l'insegnamento è di 6 CFU e poi 500 euro per ogni CFU fino a 12; risulta pertanto la seguente tabella:
- per un insegnamento di 6 CFU 1200 euro (con riduzione proporzionale se il numero di CFU è 5);
  - per un insegnamento di 7 CFU 1700 euro,
  - per un insegnamento di 8 CFU 2200 euro,
  - per un insegnamento di 9 CFU 2700 euro,
  - per un insegnamento di 10 CFU 3200 euro,
  - per un insegnamento di 11 CFU 3700 euro,
  - per un insegnamento di 12 CFU 4200 euro.
- Tutte le cifre sono al lordo ente.
- e) In caso di ulteriore affidamento a titolo oneroso al ricercatore con il titolo di professore aggregato il compenso orario è fissato dal Consiglio di Dipartimento fino ad un massimo di 70 euro, lordo ente. Il compenso fissato è elevabile fino ad un massimo del 20 per cento, lordo ente, in presenza di una delle seguenti situazioni: l'insegnamento è tenuto in sede diversa da quella di incardinamento del ricercatore (a questo fine Padova e Legnaro sono considerate un'unica sede), il numero di studenti frequentanti è superiore a 120. Una maggiorazione al massimo del 20 per cento si applica, in presenza di una delle dette situazioni, anche ai compensi di cui al precedente punto d).  
Se l'insegnamento di cui alla lettera d) che porta al titolo di professore aggregato supera i 12 CFU, per la parte eccedente la retribuzione è calcolata come se si trattasse di un ulteriore affidamento.

- f) Qualora l'affidamento ulteriore sia assegnato da un Dipartimento diverso da quello di afferenza, il ricercatore deve chiedere l'autorizzazione al Dipartimento di afferenza per poter svolgere l'affidamento. Il Dipartimento di afferenza del ricercatore è tenuto a certificare le ore assegnate per compiti istituzionali e affidamenti affinché si possa verificare la sussistenza delle condizioni previste per retribuire il ricercatore.  
L'autorizzazione del Rettore, previo parere del Direttore del Dipartimento, a ricoprire un insegnamento a qualsiasi titolo in altro Ateneo o istituzione pubblica o privata può essere concessa solo a un ricercatore che abbia il titolo di professore aggregato.  
Il ricercatore che presenta la richiesta di autorizzazione dovrà attestare l'assolvimento dell'impegno orario, i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti per l'insegnamento che dà il titolo di professore aggregato e per ulteriori affidamenti e i crediti formativi universitari (CFU) relativi all'insegnamento per il quale si chiede l'autorizzazione. La richiesta di autorizzazione, prima di essere trasmessa al Rettore, dovrà essere sottoposta al Direttore del Dipartimento che si esprime in merito.  
Non è consentito attribuire un affidamento a titolo oneroso a un ricercatore che abbia optato per il regime a tempo definito.
- g) Non può essere affidata una parte di insegnamento corrispondente a meno di 4 CFU a un ricercatore che non ha il titolo di professore aggregato. Eccezionalmente tale divieto può essere superato in situazioni imprevedibili che si verificano dopo l'inizio di un semestre/trimestre; in tal caso il Direttore del Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore, che decide in merito.
- h) Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca, non è consentito che un ricercatore svolga un numero di insegnamenti tale da superare complessivamente il tetto di 18 CFU, sommando i compiti di professore aggregato e gli affidamenti. Eventuali eccezioni, debitamente motivate, devono essere segnalate preventivamente dai Direttori di Dipartimento al Rettore, che decide in merito.
- i) Quanto stabilito per i ricercatori vale anche, soltanto ai fini della presente delibera, per gli assistenti del ruolo a esaurimento, i professori incaricati stabilizzati e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del DPR 382 purché abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 341.
- j) Le attività didattiche svolte a titolo oneroso in un master/corso di alta formazione dell'Ateneo vengono considerate alla stessa stregua di quelle svolte in un corso di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale e si applicano le stesse regole, salvo per quanto riguarda le modalità di attribuzione degli affidamenti e l'entità dei compensi, che sono fissate con apposite delibere degli organi di governo. Le attività didattiche svolte nei master presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata possono essere autorizzate dal Rettore, previo parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza. Le attività didattiche a titolo oneroso svolte nei master presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata, sono compatibili con la retribuibilità interna purché sussista l'autorizzazione e purché si tratti di contributi didattici che non comportano la titolarità dell'insegnamento o comunque specifiche responsabilità quali l'organizzazione di prove finali di accertamento.  
Quanto previsto per le attività svolte nei master/corso di alta formazione si applicano anche ai corsi di perfezionamento, se questi dispongono dei fondi necessari.
- k) Nel caso di affidamento di insegnamento sia gratuito che oneroso a un ricercatore di altro Ateneo, il Dipartimento deve acquisire l'autorizzazione dell'altro Ateneo. Per gli affidamenti a titolo oneroso il compenso orario è fissato dal Consiglio di Dipartimento fino ad un massimo di 70 euro lordo ente.
- l) Nel caso di insegnamenti del corso di laurea magistrale in Medicina veterinaria, che per norma europea hanno un rapporto ore/CFU pari a 10 ore per CFU, la dizione di almeno 4 CFU va intesa come almeno 30 ore.

#### **IV - Compiti didattici istituzionali dei ricercatore a tempo determinato - criteri.**

- a) L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.  
L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene svolta dal ricercatore secondo l'articolazione definita annualmente dal Consiglio di Dipartimento e deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente all'approvazione della Struttura competente in materia didattica.
- b) I Dipartimenti, come da delibera del Senato Accademico Rep. n. 146/2011 del 17 ottobre 2011, assegnano l'attività didattica frontale ai ricercatori a tempo determinato in misura non superiore a 80 ore annue se a tempo pieno e a 48 ore annue se a tempo definito.
- c) Ai sensi del Regolamento per l'assunzione dei Ricercatori a tempo determinato agli stessi non può essere attribuito il titolo di professore aggregato.

#### **V - Disposizioni comuni.**

- a) Il calcolo del massimo numero di ore erogabili è effettuato attribuendo 120 ore di impegno a tutti i professori a tempo pieno, 80 ore a tutti i professori a tempo definito e 60 ore a tutti i ricercatori di ruolo.
- b) Gli affidamenti, che possono essere sia a titolo oneroso che gratuito, sono sempre assegnati tramite bando, assicurando la trasparenza della procedura e la valutazione comparativa dei candidati. I Dipartimenti devono indicare nel bando, tra i criteri individuati per l'assegnazione degli affidamenti, che si terrà conto dei risultati delle valutazioni della didattica degli anni precedenti. L'unica eccezione all'obbligatorietà del bando si ha nel caso in cui l'affidamento riguardi quella parte di un unico insegnamento che porta per il professore al superamento delle 120 ore.
- c) In accordo con la delibera del Senato Accademico dell'8 febbraio 2010 i compiti di didattica integrativa, svolti come carico istituzionale o per affidamento, non possono essere inferiori a un credito formativo universitario; in un insegnamento non possono esserci più di due compiti di didattica integrativa, in un modulo di corso integrato non più di uno.
- d) Gli insegnamenti di laboratorio, nei quali il rapporto ore/CFU sia significativamente superiore alla media di Ateneo (7.5 ore/CFU), possono essere, a discrezione dei Dipartimenti, retribuiti con una maggiorazione non superiore al 25% rispetto alle quote indicate; nel caso dell'aggregazione dei ricercatori la maggiorazione non si applica alla quota base di 500 euro.
- e) Nel caso di insegnamenti del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, che per norma europea abbiano una consistente parte di attività non pienamente corrispondente a quella frontale, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale è autorizzato ad applicare un meccanismo perequativo che renda equivalenti agli altri i carichi di questi insegnamenti specifici.
- f) La Scuola Galileiana va considerata come "altra struttura didattica" dal punto di vista degli affidamenti e, se del caso, dei compiti istituzionali. La Scuola può prevedere per i docenti stranieri compensi orari maggiori, entro i limiti di bilancio e sentito il Rettore che autorizza.
- g) Il termine "altro Ateneo" si riferisce non solo a università italiane e straniere, ma anche a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Accademie e Conservatori).
- h) Le ore svolte nei corsi estivi, tenuti a Bressanone o altra sede, non rientrano tra le ore che concorrono al raggiungimento delle 120 ore per i professori, al conseguimento dell'aggregazione per i ricercatori e all'assolvimento dell'attività didattica frontale per i ricercatori a tempo determinato.
- i) Si attinge dai fondi della docenza mobile o da entrate proprie per retribuire gli affidamenti svolti nei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica e nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e negli altri corsi simili, come quelli per il sostegno, mentre si attinge dai fondi a

disposizione dei master, dei corsi di alta formazione e dei corsi di perfezionamento per retribuire gli affidamenti svolti nei predetti corsi.